

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 40/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 maggio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (E.N.P.A.I.A.), successivamente trasformata in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto l'articolo 3 comma 5, del suindicato decreto legislativo n. 509 che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e affida alla medesima il compito di riferire annualmente al Parlamento;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore dottor Salvatore Tripaldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente gli esercizi dal 1994 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi finanziari dal 1994 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della Fondazione ENPAIA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Salvatore Tripaldi

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria l'8 giugno 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (FON-
DAZIONE E.N.P.A.I.A.) PER GLI ESERCIZI 1994, 1995 E 1996

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA
IL QUADRO ISTITUZIONALE

1. - Ordinamento	»	15
1.1. - Quadro di riferimento legislativo	»	15
1.2. - Il mutamento istituzionale	»	16
1.3. - La vigilanza	»	19
2. - La riorganizzazione dell'Ente	»	20
2.1. - L'indagine FINSIEL	»	20
2.2. - Il nuovo organigramma	»	22

PARTE SECONDA
I RISULTATI CONTABILI

3. - Considerazioni generali	»	24
4. - Struttura e dinamica dei bilanci previsionali	»	26
5. - La contabilità finanziaria: considerazioni generali	»	29
6. - Analisi delle entrate: entrate contributive	»	32
7. - Analisi delle entrate: redditi e proventi patrimoniali	»	35
7.1. - Redditi immobiliari	»	35
7.2. - Redditi mobiliari	»	39
7.3. - Altri redditi	»	40

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8. - Analisi delle spese correnti	Pag.	41
8.1. - Le prestazioni istituzionali: rinvio	»	41
8.2. - Spese per gli organi istituzionali	»	41
8.3. - Spese generali di amministrazione	»	45
9. - Analisi delle spese in conto capitale	»	52
9.1. - Investimenti immobiliari	»	52
9.2. - Acquisti mobiliari	»	52
9.3. - Operazioni creditizie	»	53
10. - La situazione amministrativa	»	54
10.1. - La gestione di cassa	»	54
10.2. - La gestione dei residui	»	54
10.3. - L'avanzo di amministrazione	»	56
11. - La contabilità economica	»	57
11.1. - Considerazioni generali	»	57
11.2. - Entrate contributive	»	59
12. - La contabilità patrimoniale	»	64
12.1. - Le poste attive	»	64
12.2. - Le poste passive	»	66

PARTE TERZA

LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

13. - Considerazioni generali	»	67
14. - Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	»	69
14.1. - Disciplina normativa	»	69
14.2. - Operatività del fondo	»	71
15. - Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	»	75
15.1. - Finalità del fondo	»	75
15.2. - Operatività del fondo	»	75
15.3. - Singolarità degli interventi del fondo	»	78
16. - Gestione dell'assicurazione contro gli infortuni	»	79
17. - Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	»	81
18. - Fondo di previdenza del personale dell'Ente	»	85

PARTE QUARTA

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	87
---------------------------------	---	----

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del riscontro eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e della legge 14 gennaio, 1994, n. 20 sulla gestione relativa agli esercizi dal 1994 al 1996 della Fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura), nonché sui fatti più rilevanti intervenuti anche successivamente all'indicato triennio, fino a data odierna.

L'Ente, è stato istituito con la legge 29 novembre 1962, n. 1655, ed è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con D.P.R. 13 giugno 1964; il riscontro sulla gestione ha formato oggetto di referto al Parlamento fino all'anno 1993¹.

L'Ente, che in base all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 era stato classificato tra gli enti di "notevole rilievo", è stato trasformato in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mediante atti del consiglio di amministrazione in data 23 giugno e 19 ottobre 1995 deliberativi dello statuto della Fondazione e dei regolamenti attuativi, approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 gennaio 1996.

Nell'unita tabella la Corte ritiene di anticipare i dati essenziali sulle componenti che connotano la gestione dell'Ente, con riserva di specifica analisi nel prosieguo del presente referto, la cui impostazione - per assicurare una continuità logico-sistematica di esposizione - non si discosta da quella dei precedenti referti, esigui finora essendo stati sotto il profilo gestionale i riflessi della indicata trasformazione dell'Ente in fondazione di diritto privato.

¹ - Cfr. in particolare per gli esercizi dal 1990 al 1993 Atti Parlamentari XII Legislatura - Camera dei deputati, Doc. XV, n. 34.

TABELLA n. 1

DATI ESSENZIALI RELATIVI AL PERIODO 1994-1996

	(in miliardi di lire)		
	1994	1995	1996
Prestazioni	147,9	155,7	121,6
Contribuzioni	164,7	165,7	174,7
Iscritti (n.)	32.432	31.806	31.562
Imprese contribuenti (n.)	7.342	7.151	7.070
Conto economico			
Entrate	235,2	657,1	247,8
Spese	230,6	653,9	244,0
Avanzo	4,6	3,2	3,8
Conto patrimoniale			
Attività	848,3	1298,1	1.373,9
Passività	792,2	1238,8	1.310,7
Netto	56,1	59,3	63,2
Personale in servizio (n.)	127	117	119

PARTE I

Il quadro istituzionale

1. - Ordinamento

1.1.- Quadro di riferimento legislativo

La Fondazione ENPAIA continua a svolgere le attribuzioni che svolgeva il pregresso ente pubblico, in base alla citata legge istitutiva, e cioè compiti di previdenza, costituiti da prestazioni in quota capitale (che si aggiungono al trattamento pensionistico erogato dall'INPS), dal trattamento di fine rapporto, nonché dall'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali in favore dei propri iscritti (gli impiegati e i dirigenti, in genere, non sono infatti tutelati dall'INAIL).

Quanto agli ulteriori profili oggettivi - di minor rilievo - di detti compiti e ai soggetti beneficiari degli interventi dell'Ente, nonché ai soggetti tenuti alla contribuzione, si rinvia alla disamina analitica contenuta nelle precedenti relazioni ², che contiene pure la dettagliata puntualizzazione delle fonti di entrata dell'Ente, costituite da contributi obbligatori a carico in parte degli impiegati agricoli e in parte dei datori di lavoro ³.

In ordine ai profili soggettivi è da sottolineare che nel periodo in esame l'Ente con delibera consiliare del 16 maggio del 1996 ha deciso di includere nel proprio campo operativo due nuove casse pensionistiche, quella dei periti agrari e quelle degli agrotecnici, istituite ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 ed ha contestualmente definito gli specifici regolamenti ⁴.

Con tale testo normativo è stata estesa infatti la previdenza obbligatoria a tutte le categorie del lavoro autonomo ancora sprovviste ed è stata prevista la

² - Cfr. in particolare Atti parl. X Legislatura - Camera dei Deputati Doc. XV n. 185.

³ - La entità di detto onere contributivo (rapportata allo stipendio erogato) e la relativa ripartizione differiscono a seconda delle forme previdenziali integrative (corrispondenti a distinti fondi), come sarà posto in risalto nella Parte III del presente referto, cui si fa rinvio.

⁴ - In ordine a tali regolamenti (e statuto) il Ministero vigilante ha formulato specifici rilievi prevalentemente accolti dalla Fondazione, ma i Ministeri interessati solo in data 25 marzo 1998 hanno espresso l'approvazione.

scelta da parte delle categorie professionali interessate tra tre alternative e cioè la creazione di una specifica cassa previdenziale (nel presupposto di una certa consistenza del numero degli iscritti), l'inserimento della cassa in un ente previdenziale già esistente e operante in un settore affine ed infine la confluenza nell'INPS.

Le due summenzionate categorie professionali hanno optato per la seconda soluzione, e tale scelta è ovviamente da correlare - secondo l'Ente - alla positiva esperienza maturata dall'ENPAIA nel corso di sessanta anni di attività previdenziale e alla solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso.

1.2. - Il mutamento istituzionale dell'Ente

1.2.1- Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - attuativo della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 1, comma 32 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza - è stato disposto che l'Enpaia, al pari di altri 15 enti, sia trasformato a decorrere dal 1° gennaio 1995 in persona giuridica di diritto privato mediante delibera del Consiglio di amministrazione, in considerazione della gestione (dallo stesso curata) di forme di assistenza e previdenza obbligatoria senza l'utilizzo a tal fine di finanziamenti statali o pubblici in genere.

Detto decreto legislativo ha sancito la privatizzazione di enti che prevalentemente gestivano la previdenza nei confronti di liberi professionisti e solo in taluni casi quella relativa a lavoratori dipendenti, come è il caso dell'ENPAIA, dell'INPDAI, dell'INPGI e del fondo per gli impiegati delle imprese spedizioniere e marittime, e ad ogni modo, quanto all'ENPAIA, il provvedimento risulta certamente munito di valido fondamento, in considerazione della completa autonomia finanziaria di detto Ente, cui lo Stato non ha mai erogato alcuna forma di finanziamento a titolo di concorso delle spese della gestione previdenziale.

1.2.2- La cennata privatizzazione non ha alterato il carattere obbligatorio della funzione previdenziale, che è restato integro; ciò rende perciò ragione delle